

Sentenze. Legittima l'attività avviata dai commi 166 e seguenti della manovra per il 2006

La Consulta promuove i controlli finanziari

Aldo Carosi

Con la sentenza 179/07 la Corte costituzionale ha risolto alcune importantissime questioni inerenti alle funzioni di controllo esercitate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti nei confronti degli enti locali.

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato conflitto di attribuzione in relazione all'articolo 1, commi 166, 167, 168, della legge Finanziaria 2006 (legge 266/05), con i quali è stato attribuito alla Corte il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali. Secondo la Regione il controllo sugli enti locali sarebbe riservato, ai sensi dell'articolo 60 del proprio Statuto, ad un organo regionale.

La Consulta ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalla Regione, e ha stabilito uno stretto collegamento tra la tipologia di controllo introdotta dalla Finanziaria 2006 e la legge 131/03, con la quale è stata data attuazione al nuovo titolo V della Costituzione.

Esso renderebbe operativo il precetto dell'articolo 7 afferente

alla sana gestione finanziaria degli enti locali e al rispetto del Patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento.

Per la prima volta la Corte costituzionale delinea, sia pure incidentalmente, una distinzione tra la funzione di audit contabile, o controllo finanziario in senso stretto, e quella di controllo sulla

CRITERI

Il giudice costituzionale ha riconosciuto la necessità che la vigilanza sia effettuata in modo indipendente e neutrale

gestione, che nelle precedenti pronunce sulla legge 20/94 e sulle altre disposizioni di riforma della attività di controllo della Corte, erano state sostanzialmente equiparate.

Recita infatti la sentenza che «oltre al controllo sulla gestione in senso stretto, che ha ad oggetto l'azione amministrativa e serve ad assicurare che l'uso delle risorse avvenga nel modo più efficace, più economico e più efficiente, occorre avere riguardo anche all'aspetto, particolarmente rilevante nell'ambito del fenomeno finanziario considerato nel suo complesso, che attiene alla allocazione delle risorse e, quindi, alla struttura e alla gestione del bilanci (...). Tale controllo (...) assume anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del Patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire».

Questo sindacato non può essere confuso, come ha rilevato la Corte costituzionale attraverso la precedente sentenza 267/06, con quello eventualmente istituito dalle Regioni nel proprio interesse, dal momento che la sua pregnanza di uniformità, generalità ed estensione su tutto il territorio nazionale ne comporta inevitabilmente l'affidamento a un organo terzo e neutrale quale la Corte dei conti.

Notevoli le ricadute concrete della sentenza 179: da un lato il pieno riconoscimento dell'unica attività di controllo diffusa e uniforme sulle gestioni contabili degli enti locali oggi attuata in Italia. Gli altri controlli, infatti, a parte la diversa natura amministrativa sottolineata dalla Corte, appaiono di natura statistica e conoscitiva, e inutilizzabili per un diffuso impulso di correzione dei fenomeni di progressivo squilibrio della finanza locale, conseguenti alla crescente penuria di risorse pubbliche.

Dall'altro, c'è l'affermazione di un principio di indefettibilità di questo controllo, che pone rimedio alla originaria inadeguatezza dei programmi delle sezioni regionali rispetto allo scenario complessivo degli enti locali, sottoposti al suo sindacato dall'articolo 7 della legge 131/03.

La natura non amministrativa del giudizio, infine, sembra risolvere definitivamente nel senso della insindacabilità i dubbi sorti subito dopo la riforma della Corte conseguente alla legge 20/94, che aveva indotto alcuni ricorsi al giudice amministrativo e a quello ordinario contro i rapporti di controllo della Corte, ritenuti in quella prospettiva atti idonei a ledere posizioni soggettive.



www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della sentenza

